



Avvocatura dello Stato

# **- CORTE D'APPELLO DI CATANIA -**

## **Sezione Lavoro**

### **RICORSO**

Per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già Ministero dell'Istruzione) - Ufficio Scolastico per la Sicilia - Ufficio VII, Ambito Territoriale di Catania - Via Mascagni 52, Catania (CT), (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, organicamente patrocinato dall'**Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania** (C.F. 80014130878; fax: 095/722.1336; PEC: [ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it)) nei cui uffici, siti in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, è domiciliato;

- appellante -

### **contro**

PAPPALARDO SALVATORE, C.F.PPPSVT74P09C351X, rappresentato e difeso nel precedente grado di giudizio dall'**Avv. Luigi Ventriglia**, C.F.VNTLGU74T01G273N, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in via San Vito n.48 -92100- Agrigento, TEL.FAX.0922-556134 - Pec: [luigiventriglia@avvocatiagrigento.it](mailto:luigiventriglia@avvocatiagrigento.it) ;

- appellato -

### **e nei confronti**

dei soggetti inseriti nelle graduatorie del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2024 per la provincia di Catania;

- controinteressati -

### **Per l'appello**

Della sentenza emessa il 24/10/2023, n. 4248, dal Tribunale del Lavoro di CATANIA, Giudice dott.ssa MIRENDA Patrizia, ad esito del proc. n.R.G. 11631/2022, notificata in data 24/10/2023 (All. A), in materia di mancata attribuzione di punteggio per valutazione del periodo di servizio civile nella compilazione delle graduatorie di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021-24.

### **PREMESSA**

Con ricorso depositato in data 29 novembre 2022 l'odierno appellato aveva adito il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere, nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del





Merito, le seguenti conclusioni:

*"a) Accogliere il ricorso del ricorrente per tutti i motivi indicati in premessa e per l'effetto riconoscere il servizio civile reso con il punteggio corretto, così come previsto dal Consiglio di Stato, nelle graduatorie del personale ATA di III fascia per il triennio 2021/2023-2024, nella parte in cui disciplina anche la valutazione del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario, in cui si dice che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali impugnati pur avendone i requisiti; b) ritenere e dichiarare per le ragioni sopra esposte il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del punteggio corretto secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato per il servizio civile prestato anche non in costanza di nomina valido ai fini dell'accesso o conferma nelle graduatorie di III fascia del personale ATA per tutti i motivi sopra esposti".*

A fondamento delle spiegate domande esponeva di avere presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie del personale ATA in data 21 aprile 2021, entro il termine previsto dal decreto n. 50 del 3 marzo 2021 per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, presso l'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Catania - Ufficio scolastico CTIC8AQ00E - I.C. S.VENERINA; di avere conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Classico di Acireale il 22 luglio 1993; di avere prestato il servizio civile presso la Croce Rossa Italiana, sottocomitato di Acireale, dal 29 dicembre 1995 al 29 dicembre 1996; di avere presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie del personale ATA sulla base del D.M. n. 50/2021 che ha individuato i criteri concernenti le procedure per l'inserimento nelle graduatorie per il personale ATA per il triennio relativo agli anni scolastici sopra indicati; di aver chiesto l'inserimento nelle dette graduatorie con il riconoscimento del punteggio conseguente all'avvenuto espletamento del servizio civile; che il Ministero convenuto gli aveva riconosciuto il solo punteggio di 0,60, non attribuendogli i 6





punti assuntamente dovuti per avere espletato il servizio civile, così come invece si sosteneva avrebbe statuito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 8234/2019.

Deduceva, quindi, richiamando tale pronuncia, che l'espletamento del servizio di leva (come pure del servizio civile) doveva essere tenuto in considerazione ai fini del punteggio anche a prescindere dalla costanza di nomina; che l'articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 prevedeva che il servizio militare di leva e il servizio civile fossero validi a tutti gli effetti; che la norma aveva portata generale, non potendo essere oggetto di restrizioni interpretative; che l'effetto prodotto dalla norma, come chiarito nella sentenza menzionata, discendeva, infatti, dal conseguimento del titolo in quanto tale; che la ragione ispiratrice della norma era costituita dalla volontà di proteggere l'affidamento del privato che avesse prestato il servizio militare o civile, nonché l'interesse generale alla certezza dei tempi di accertamento dell'idoneità dei candidati e dei relativi rapporti da loro instaurati nello svolgimento dell'attività professionale; che, dunque, non vi era dubbio circa l'esistenza in capo ad esso ricorrente del diritto ad ottenere il riconoscimento del servizio civile prestato con il punteggio di 6 punti nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA; che illegittime, nonché contrarie al principio dell'economia processuale, erano le disposizioni della amministrazione scolastica convenuta che riconoscevano la possibilità di ottenere il punteggio conseguente all'espletamento del servizio militare o civile solo previa emissione di un provvedimento giudiziario positivo.

Con memoria difensiva depositata in data 28 giugno 2023 l'amministrazione scolastica convenuta assumeva, innanzitutto, il difetto di interesse ad agire del ricorrente il quale era stato comunque individuato quale destinatario di proposta di contratto a tempo determinato sia nell'anno scolastico 2021/2022 che nell'anno scolastico 2022/2023, sicché il ricorso era volto soltanto all'accertamento di un punteggio maggiore. Eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, appartenendo la giurisdizione al giudice amministrativo. Sosteneva, nel merito, l'infondatezza dell'assunto secondo il quale dell'espletamento del servizio militare o civile dovesse tenersi conto anche non in costanza di





rapporto.

Nonostante le ampie e convincenti tesi dell'Amministrazione e la non pertinenza dei richiami giurisprudenziali effettuati da controparte, il Tribunale ha accolto il ricorso avversario, con compensazione di spese.

A parere dell'amministrazione la sentenza deve essere integralmente riformata per le seguenti

## MOTIVAZIONI

### a) CAPITOLI DELLA SENTENZA IMPUGNATI

La pronuncia conclusiva viene impugnata in merito ai capitoli 3 e 4, che decidono l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dall'Amministrazione. Viene impugnata in relazione alle statuizioni contenute nei capitoli che vanno da 5.1 a 6.

**Si impugna, quindi, il conseguente dispositivo, mentre, la statuizione sulle spese, in caso di accoglimento del presente gravame, è destinata ad essere travolta per effetto espansivo interno.**

### c) CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DI LEGGE

#### ***Nullità della sentenza per difetto di giurisdizione***

Come è possibile cogliere dagli atti processuali di primo grado, succintamente riassunti nelle premesse di quest'atto in conformità alla sentenza gravata, non c'è diversità di posizioni tra le controparti in merito alle circostanze di fatto della controversia, che risultano, pertanto pacifiche.

Le questioni oggetto del contendere sono schiettamente giuridiche ed attengono al rapporto tra le diverse fonti regolanti la procedura di reclutamento del personale ATA per il triennio 2021-2024, in assenza di precedenti di legittimità specifici che si siano pronunciati su un caso del tutto analogo al presente.

Infatti, il contenzioso ruota intorno alla possibilità di attribuire 6 punti/anno come titolo di servizio al servizio di leva o dal servizio civile, nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA utili per il conferimento delle supplenze.

La normativa regolamentare, costituita dal D.M. 51/2021, prevede





l'attribuzione di 0,6 punti/anno per il servizio di leva/civile. Il punteggio di 6 punti/anno, invece, è attribuito per il caso di titolo di servizio costituito da servizio specifico pregresso per il ruolo per cui si concorre (Assistente Amministrativo, Tecnico, Collaboratore Scolastico, etc.).

Il punteggio massimo è logicamente conferito per il caso di allegazione di titolo di servizio specifico per il profilo per cui si concorre.

L'avere effettuato servizio di leva, invece, costituisce servizio del tutto estraneo al ruolo per cui ci si candida, sicché lo stesso neppure andrebbe valutato.

Cionondimeno, la normativa speciale e sovraordinata di cui al d.lgs. 66/2010 prevede la valutazione del servizio militare ai fini del reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.

In forza di ciò, pertanto, il Bando, in specie rappresentato dalla normativa regolamentare sopra citata (cfr. D.M. 51/2021), consente la valutazione del servizio di leva/civile, appunto in deroga alla regola generale, attribuendo a detto titolo di servizio punti 0,6/anno.

Medesimo punteggio, ossia 0,6/anno, è attribuito al titolo di servizio costituito dall'aver svolto altro servizio presso Amministrazioni dello Stato od enti locali.

La valutazione operata dal D.M. 51/2021, si ritiene, sia perfettamente legittima per le ragioni sui cui meglio ci si soffermerà al motivo successivo.

In questa sede, preme sottolineare, come già fatto in primo grado, che la scelta sul punteggio ai pregressi servizi di cui si discute è avvenuta, come detto, per via regolamentare, ovvero nel bando che ha disciplinato le procedure di rinnovo delle graduatorie ATA di terza fascia per il periodo 2021-2024.

Ne discende che ad essere contestato in questo giudizio è un atto di macro-organizzazione e le sue scelte discrezionali che hanno determinato, in conformità alla fonte primaria prima citata, di attribuire punteggio al servizio civile e militare anteriore all'inserimento in graduatoria ma non lo hanno valutato con lo





stesso peso dei servizi svolti su mansioni e qualifiche analoghe presso amministrazioni statali, cui è stato attribuito il punteggio massimo.

Non si tratta, quindi, di un diritto soggettivo, ma di un interesse legittimo, la cui lesione, per altro, avrebbe dovuto esser fatta valere con l'immediata diretta impugnazione del bando e non con un giudizio di accertamento come quello attuale, innanzi a plesso giudiziario da ritenersi privo di giurisdizione. Conclusivamente, richiamati principi affermati da Cass. Sent. 21198/2017, Cass. Sez. Unite, n. 529/2010, Trib Catania, sent. 11/05/2022, n. 1769, dott. FIORENTINO Mario, già citati nella memoria di costituzione dell'Amministrazione in primo grado, si chiede di riformare la sentenza gravata, dichiarandola nulla per difetto di giurisdizione e, conseguentemente, inammissibili le domande avanzate *ex adverso*, che avrebbero dovuto essere avanzate innanzi al G.A. a mezzo di una impugnazione tempestiva del bando.

***Falsa applicazione D.M. 50/2021, errata applicazione dell'art. del d.lgs. 297/1994 – Illogicità della motivazione***

Ai sensi del D.M. 50/2021, è previsto che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati **non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali**. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva" (pag. 17, ibidem).

In base alla tabella di valutazione titoli per il profilo di Assistente Amministrativo è previsto, poi, l'attribuzione di punti 6 per il "servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; b) scuole primarie statali; c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali,





*nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali"* (pag. 20, ibidem).

Analoga disposizione è prevista in relazione al profilo di Collaboratore Scolastico (pag. 32, ibidem).

Il servizio prestato presso le Amministrazioni Statali, e con esso quello militare di leva non in costanza di rapporto (supra), è invece valutato nella misura di 0,6 decimi ai sensi della clausola di cui al punto B9 dell'allegato A/1 (pag. 20 ibidem) e B6 dell'allegato A/5 (pag. 32, ibidem).

L'attribuzione di 0,6 punti, infatti, è più che sufficiente a dare attuazione alle disposizioni speciali di cui al d.lgs. 66/2010, nonché anche alla stessa Costituzione nella parte in cui conferisce speciale tutela a coloro che hanno prestato servizio militare.

La sentenza impugnata, per contro, si risolve in una manifesta violazione del principio di parità di trattamento, atteso che vengono attribuiti al ricorrente 6 punti/anno, alla pari dei soggetti che, scalando la medesima graduatoria pubblica, hanno svolto servizio specifico perfettamente attinente al ruolo per cui è redatta la graduatoria.

**Sono applicate, dunque, soluzioni eguali per situazioni evidentemente diverse,** sicché il candidato inserito in graduatoria che fa valere il servizio specifico come personale ATA patisce, di fatto, una discriminazione.

Parimenti discriminatoria, inoltre, è la sentenza nei confronti del personale che vanta titoli di servizio costituiti da pregressi rapporti di servizio, non su medesima qualifica e impiego, con lo Stato od enti locali, cui vengono attribuiti 0,6 punti/anno: non si comprende perché il servizio di leva/civile debba essere valutato 10 volte in più, laddove il d.lgs. 66/2010 si limita ad affermare che il servizio militare debba essere valutato ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, alla pari di quanto verrebbe valutato il servizio presto presso gli impieghi civili.

Ne consegue che ragionevole attuazione dei principi primari e







costituzionali nel caso è quella per cui se 0,6 punti è valutato l'impiego civile, così anche 0,6 punti deve essere valutato il servizio di leva/civile, sicché la conclusione del Tribunale di attribuzione di 10 volte tanto è del tutto illogica e slegata dalle norme di diritto positivo.

Parimenti discriminatoria appare la pronuncia, altresì, in relazione alla posizione dei candidati che hanno svolto servizio militare/civile in costanza di nomina. Essi sicuramente sono titolari del diritto alla valutazione dell'anno di servizio militare in misura piena, ossia di 6 punti/anno, per vincolo costituzionale.

Nel caso di servizio militare reso in costanza di nomina, infatti, l'equiparazione dell'anno da militare con il servizio specifico come personale ATA (6 punti in ambo i casi), trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di "indennizzare" il dipendente che, per servire la Patria in armi, non può fruire rispondendo ad una convocazione per supplenza.

L'equiparazione operata dal Tribunale, dunque, si risolve anche in una discriminazione del personale che ha svolto servizio di leva in costanza di nomina.

I profili di discriminazione ed illogicità della scelta operata dal Primo Giudice appaiono ancora più gravi se si pensa che l'odierno appellato non neppure era inserito in graduatoria ATA al tempo dello svolgimento del periodo di servizio civile presso la Croce Rossa.

L'unico effetto della sentenza gravata, allora, appare una supervalutazione di esperienze estranee alle competenze richieste nelle mansioni per cui è stato assunto, in assenza di una reale giustificazione giuridica, primaria, secondaria o costituzionale.

Non si può addivenire, contrariamente a quanto asserito da controparte, ad una diversa interpretazione del testo del bando, per renderlo conforme ai parametri normativi che si ritengono *ex adverso* violati

Le clausole del bando non possono, in termini generali, essere







stese od interpretate a valle dal plesso dell'Amministrazione preposto alla gestione della procedura.

Le norme di cui al bando di gara, infatti, sono sempre di stretta interpretazione perché le stesse *"non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr. art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.)*. Soltanto qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse – e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo – che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati. In particolare, l'applicazione, con riferimento ai bandi di concorso, dei principi ermeneutici fissati dal legislatore per l'interpretazione della legge (art. 12 disp. prel. c.c.), anziché di quelli contemplati per l'interpretazione del contratto (art. 1362-1371 c.c.), dipende dalla funzione che il bando stesso realizza, che è quella di fissare regole certe e chiare alle quali devono attenersi sia l'Amministrazione che i candidati. Proprio in applicazione di tale finalità, deve ritenersi che, per le preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali, le clausole del bando di concorso debbano tendenzialmente considerarsi di stretta interpretazione (art. 14 disp. prel. c.c.), escludendosi ogni discrezionalità nella loro interpretazione (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. II, 03/11/2016, n.2838).

Non ricorre, al riguardo, alcuno dei presupposti per integrare in via ermeneutica i contenuti del bando.

L'interpretazione suggerita da parte ricorrente ed avallata dal Primo Decidente, ad ogni modo, è assolutamente infondata come più volte chiarito dalla giurisprudenza di ogni livello.

L'argomento in base al quale l'art. 485 del d.lgs. 297/1994





preveda, asseritamente senza distinzioni, la valutabilità del servizio di leva appare, invero, rilievo del tutto inconferente. Risulta determinante, invece, il rilievo per cui la disposizione in questione sia dettata per il personale docente, mentre il ricorrente concorre per una posizione nel ruolo ATA in relazione al quale il d.lgs. cit. dedica altre norme ed altra sezione del richiamato Testo Unico.

La pronuncia gravata, allora, si caratterizza anche per la violazione del principio di specialità nel definire il contesto normativo applicabile al caso.

Il ricorrente, all'interpretazione estensiva dell'art. 485 d.lgs. 297/1994 a casi non previsti, pretende di sommare anche un procedimento analogico per l'applicazione anche al personale della regola ricavata in via ermeneutica per il personale docente.

Trattasi, dunque, di duplice procedimento ermeneutico di cui manca, già in punto di affermazione e deduzione, qualsivoglia argomento a sostegno in relazione al secondo passaggio, ossia quello dell'applicazione analogia al personale ATA dell'art. 485 cit..

Tale analogia non è affatto evidente e, pertanto, il ricorrente era tenuto a fornire spiegazione di tale passaggio.

Siccome l'art. 485 cit. è dettato per il personale docente, allora il ricorrente non può beneficiarne degli effetti perché personale ATA.

Non risultando elementi interpretativi di segno opposto, il ricorso di primo grado era da dichiarare infondato anche solo per tale ragione, ossia perché il diritto positivo devoluto in giudizio non è conferente la causa.

Anche a volere dare, assurdamente, per presupposta l'applicabilità analogica della norma in questione al personale ATA, le domande del lavoratore sono vistosamente infondate.

Appare determinante rilevare che l'art. 485 cit. è dettato non già in relazione alla redazione delle graduatorie per titoli, bensì ai fini della valutazione dei servizi ai fini giuridici ed





economici.

Vale la pena precisare, sul punto, che le disposizioni del T.U. Scuola cit. nulla dicono in ordine alla valutazione del servizio militare o civile per il personale tecnico amministrativo.

Ciò risulta, in particolare, dall'art. 401 d.lgs. 297/1994 che non contiene alcun cenno alla valutazione del servizio di leva; come pure nulla è detto in tal senso della L. 124/1999 che espressamente richiama l'art. 401 cit. ai fini del reclutamento a tempo determinato (art. 4, co. 6, *ibidem*).

L'art. 485 cit. fa riferimento alla valutazione del servizio del solo personale di ruolo, e tale non è il ricorrente.

La *ratio*, con ogni evidenza, è quella di evitare che il personale assoggettato a duplici doveri ordinamentali - ossia quelli di servizio lavorativo (cfr. artt. 4 e 97 Cost) e quelli del servizio di leva (cfr. art. 52 Cost.) - non sia pregiudicato per il fatto dell'impossibilità del sinallagma nelle more del secondo.

Nulla suggerisce, invece, l'equiparazione a detta fattispecie di quella relativa al personale non in costanza di nomina presso la P.A..

Si tratterebbe, infatti, di disposizione premiale che dovrebbe essere prevista tassativamente dalla Legge, appunto per la sua natura eccezionale e preferenziale rispetto al personale parimenti estraneo all'Amministrazione, nonché per la ovvia specialità di tale caso rispetto quello del personale già nominato ed obbligato al servizio militare, o comunque assoggettato ai relativi obblighi.

La giurisprudenza, al riguardo, conferma quanto appena esposto precisando, in particolare, che *"parte ricorrente (...) conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione (...) rassegnando le seguenti conclusioni 'previa declaratoria di illegittimità e conseguente disapplicazione del D.M. n. 44/2011, accertare e dichiarare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi attribuiti n. 18 punti per il servizio militare prestato non in costanza di nomina e successivamente al conseguimento del titolo necessario all'insegnamento, disponendo la conseguente modifica,*





*a cura delle resistenti, della graduatoria definitiva di terza fascia" (...) L'art. 485 del T.U. di cui al D.lgs. n. 297/1994 ha disciplinato, per quanto riguarda il personale docente della scuola elementare e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, la valutabilità dei periodi di servizio prestati in qualità di docente non di ruolo o anche di ruolo in scuole di altro ordine e grado o presso le università (v. co. 1-6) ed ha poi stabilito, al 7° comma, che 'Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti'. Il ricorrente ha prodotto copiosa giurisprudenza amministrativa ed alcuni precedenti di merito di accoglimento di ricorsi analoghi al presente, nei quali, valorizzando l'ampia formulazione di cui al comma 7 della sopra richiamata disposizione, si conclude per l'illegittimità del D.M. 2011 per aver condizionato la valutabilità del periodo di servizio militare o di civile sostitutivo alla circostanza che esso sia prestato in costanza di nomina, trattandosi di requisito non previsto. Tuttavia, a parere di questo giudice, il detto decreto, lungi dall'introdurre un requisito nuovo ed ultroneo rispetto alla disciplina di rango legislativo, non fa che esplicitare un requisito che sulla scorta di una lettura sistematica dei diversi commi che compongono la disposizione normativa, appare, piuttosto, implicito. Ed invero, l'art. 485 riguarda, anzitutto, il 'Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera', di talché deve subito sottolinearsi che intanto di 'servizio' riconoscibile può parlarsi in quanto lo stesso sia stato svolto nell'ambito di un periodo in cui il docente era stato chiamato a rendere la propria attività lavorativa: non a caso, infatti, tutti gli altri 'servizi' valutabili secondo lo stesso art. 485 riguardano periodi in cui v'è stata effettivamente l'attività di docenza e ancora non a caso il successivo art. 489, dopo aver stabilito al 1° comma che 'Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità*





dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione', ha poi previsto al 2° co. che 'I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento', dimostrando così di volere riconoscere come valutabili ai fini della carriera anche dei periodi di 'mancato insegnamento' pur sempre collocati, però, nell'ambito di periodi in cui il docente era stato nominato; inoltre, l'espressione 'a tutti gli effetti' di cui al 7° co. dell'art. 485 va intesa, ad avviso di questo giudice, nel senso che il periodo del servizio militare è valido per la globalità degli effetti giuridici ed economici e ciò non solo perché, quando il legislatore ha voluto stabilire la validità del servizio 'comunque prestato' l'ha espressamente previsto (v. co. 4: 'Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi di vista, ed al personale docente delle scuole elementari ... per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici'), ma soprattutto perché la previsione della validità del periodo di leva 'a tutti gli effetti' si spiega considerando che l'art. 485 non ha previsto in tutti i casi la valutabilità senza limiti e ad ogni fine dei periodi di servizio, ma al contrario ha stabilito la 'misura' ed i limiti entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido (v. co. 1 e 2 - che prevede, per i docenti delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, che il servizio prestato è riconosciuto ai fini giuridici ed economici per intero per i primi 4 anni e per i 2/3 del periodo eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo - ; nonché in senso analogo i co. 2, 3, 5). (...) P.Q.M. Il Tribunale (...) rigetta il ricorso " (cfr. Trib. Sassari, sent. 22/09/2015, n. 501).

Sulla stessa linea, inoltre, va segnalata altra giurisprudenza di grado superiore che precisa, al riguardo, che "l'impugnata sentenza del Tribunale del lavoro di Bari, con particolare riguardo alla disposizione-cardine in materia, cioè l'art. 485 d.lgs. 297/94, ha argomentato come segue. "Esso ha disciplinato,





per quanto riguarda il personale docente della scuola elementare e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, la valutabilità dei periodi di servizio prestati in qualità di docente non di ruolo o anche di ruolo in scuole di altro ordine e grado o presso le università (v. commi 1-6) ed ha poi stabilito, al 7. comma, che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". "Va innanzitutto rimarcato che la disposizione appena citata non specifica se il periodo di leva valido sia quello prestato o meno "in costanza di nomina". In ogni caso neppure da essa possono ricavarsi argomenti utili a sostegno del diritto vantato dalla parte ricorrente. Ciò per una pluralità di ragioni: a) l'art. 485 riguarda anzitutto il "Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera", per cui può parlarsi di "servizio riconoscibile" solo se esso sia stato svolto nell'ambito di un periodo in cui il docente era stato chiamato a rendere la propria attività lavorativa. Non a caso, infatti, tutti gli altri "servizi" valutabili secondo lo stesso art. 485 riguardano periodi in cui v'è stata effettivamente l'attività di docenza. Il successivo art. 489, del resto, dopo aver stabilito al 1. comma che "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione", ha poi previsto al 2. comma che "I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento". Ciò dimostra che la legge riconosce come valutabili ai fini della carriera anche i periodi di "mancato insegnamento" pur sempre collocati, però, nell'ambito di periodi in cui il docente era stato nominato; b) l'espressione "a tutti gli effetti" di cui al 7. comma dell'art. 485 deve essere intesa nel senso che il periodo del servizio militare è valido per la globalità degli effetti giuridici ed economici.





*Ciò non solo perché quando il legislatore ha voluto stabilire la validità del servizio "comunque prestato" l'ha espressamente previsto (v. comma 4: "Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi di vista, ed al personale docente delle scuole elementari ... per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici"), ma soprattutto perché la previsione della validità del periodo di leva "a tutti gli effetti" si spiega considerando che l'art. 485 non ha previsto in tutti i casi la valutabilità senza limiti e ad ogni fine dei periodi di servizio, ma al contrario ha stabilito la "misura" ed i limiti entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido (v. commi 1 e 2, i quali prevedono, per i docenti delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, che il servizio prestato è riconosciuto ai fini giuridici ed economici per intero per i primi 4 anni e per i 2/3 del periodo eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo; nonché in senso analogo i commi 2, 3, 5)". "Va poi osservato che la disposizione in parola, inserita nell'ambito della Parte III, Titolo I, Capo III, Sez. IV del Testo Unico, è chiaramente diretta al personale della scuola già immesso in ruolo, nei confronti del quale si provvede alla ricostruzione della "carriera" con la valutazione dei periodi di servizio precedentemente prestato (l'art. 490 ha infatti stabilito al 4. comma che "I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo"). La disciplina delle "graduatorie permanenti" è invece contenuta nel Capo II relativo al "reclutamento" e specificatamente negli artt. 401-406, i quali nulla stabiliscono in punto valutabilità, ai fini della compilazione della graduatoria, del periodo del servizio militare". "Deve d'altronde aggiungersi che del personale docente ed educativo non di ruolo, nonché dei criteri di compilazione delle graduatorie provinciali e della "valutazione dei servizi", si era specificamente occupato il Capo VI del citato Testo Unico (artt. 520-523). L'art. 523, in particolare, relativo alla "valutazione dei servizi", aveva dettato disposizioni analoghe a*







*quelle dell'art. 62 della legge n. 312/80 (v. sopra), prevedendo però ulteriormente la valutabilità come "servizio scolastico" del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio che dava diritto all'iscrizione nelle graduatorie. Tutte le predette disposizioni sono però state espressamente abrogate dall'art. 4, comma 14, della legge n. 124/1999 che ha altresì dettato nuove disposizioni in ordine alle supplenze, stabilendo al comma 6 l'utilizzazione, per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. 297/14 come sostituito dall'art. 1, comma 6, della stessa L. n. 124/99. Tuttavia, come s'è detto in precedenza, l'art. 401 cit. non prevede alcunché in punto valutabilità del periodo di servizio militare ai fini delle graduatorie permanenti". "In conclusione, quindi, non è dato ravvisare nell'ordinamento una norma di legge o avente valore di legge che preveda la valutabilità del periodo di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro". A tale ampia disamina, condotta con criterio attento al significato letterale delle norme, nonché alla cronologia, al rango e alla collocazione delle stesse nel sistema ordinamentale, il T. oppone soltanto che una "norma esiste ed è costituita dall'art. 485 d.lgs. 297/94, il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relativa alle scuole di ogni ordine e grado", che si esprime - secondo l'appellante - mediante la formula, onnicomprensiva e di "portata generale", "a tutti gli effetti" ed è sovraordinato al d.m. 13.7.2011. Sennonché questa non è che la riproposizione della tesi smentita dalla pronuncia di primo grado - si ripete - con dovizia di spunti motivazionali rigorosi e, quindi, condivisibili. (...) La Corte d'Appello di Bari, (...) rigetta l'appello" (cfr. C. App. Bari, sent. 3/10/2016).*

*I cenni ex adverso alla giurisprudenza amministrativa sono, infine, del tutto inconferenti come ben si può evincere dalle sentenze richiamate in ricorso, aventi ad oggetto l'annullamento dell'art. 3, co. 5 D.M. 42/2009, ovvero dell'art. 2, co. 6 del*





D.M. 44/2011 o del D.M. 235/2014.

La superiore normativa secondaria, ormai comunque vetusta perché relativa a concorsi per l'inserimento/aggiornamento in terza fascia in annualità ormai remote, effettivamente non prevedeva la valutazione del servizio di leva prestato NON in costanza di nomina.

Per tutte le ragioni qui esposte, allora, la decisione di primo grado - ove si ritenga di mantenere la giurisdizione sul caso del Giudice Ordinario - deve essere riformata nel merito, rigettato le domande avanzate da controparte in primo grado.

## ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Onde integrarsi il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, già indicati in primo grado ed individuabili nei soggetti inseriti nelle graduatorie del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2024 per la provincia di Catania, che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento in via definitiva delle domande *ex adverso* avanzate, contumaci in primo grado, come fatto dal primo giudice, **si chiede di essere autorizzati a notifica per pubblici proclami a mezzo la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza.**

\*\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte, l'Amministrazione, come in epigrafe rappresentata e difesa, formula le seguenti

## CONCLUSIONI

Voglia l'Adita Corte:

- Fissarsi udienza di discussione dell'odierno appello, autorizzandosi la notifica del ricorso e del decreto per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione;
- Dichiarare nulla la sentenza di primo grado per difetto di giurisdizione a favore del G.A., conseguentemente dichiarando inammissibile le domande avanzate *ex adverso* in primo grado;
- In subordine, in riforma della gravata pronuncia, per i motivi esposti, rigettare integralmente il ricorso avversario





presentato in primo grado e le domande ivi svolte che sono state accolte;

- Condannare alle spese, che, in conformità ai parametri del D.M. 55/14, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, si richiede siano liquidate nei valori medi, per entrambi i gradi di giudizio.

## ISTANZE ISTRUTTORIE

Si producono i seguenti documenti:

- Sentenza notificata.
- Ricorso di primo grado;
- Fascicolo di costituzione;

*Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il relativo contributo unificato, pari a € 388,50, va prenotato a debito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 158 D.P.R. 115/2002.*

Catania, 15 novembre 2023

*Angelo Francesco Nicotria*  
AVVOCATO DELLO STATO

